

1902 - 1906
REGOLAMENTO

INTERNO

DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

DI MILANO

*Votato dal Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. AA.
colla Deliberazione 26 Giugno 1902
approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa
colla decisione 30 Luglio 1902 N. 1556*



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO ENRICO REGGIANI

Via della Signora, N. 15

1902



REGOLAMENTO

INTERNO

DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

DI MILANO

*Votato dal Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. AA.
colla Deliberazione 26 Giugno 1902
approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa
colla decisione 30 Luglio 1902 N. 1556*



MILANO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO ENRICO REGGIANI
Via della Signora, N. 15
—
1902

REGOLAMENTO

DELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

IN MILANO

CAPITOLO I.

Ammissione degli Orfani.

ART. 1. Il numero degli orfani, cui il luogo Pio dà ricovero, è determinato dal Consiglio in proporzione delle rendite dell'Istituto.

ART. 2. Per ottenere l'ammissione occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere orfano di entrambi i genitori o almeno di padre;
- b) la miseria;
- c) la nazionalità italiana;
- d) avere compiuto il settimo e non superato il decimo anno d'età al 1.º marzo dell'anno nel quale avviene la nomina;
- e) il domicilio continuato di un decennio nel Comune di Milano da parte dei genitori;
- f) aver avuto il vaiolo naturale od essere stato vaccinato.

ART. 3. Gli orfani devono essere di sana costituzione fisica e di regolare conformazione: perciò saranno assoggettati alle due visite mediche di cui agli art. 6 e 7.

ART. 4. Le istanze devono essere presentate al Protocollo di Beneficenza, corredate dai documenti comprovanti i requisiti di cui all'art. 2. Le nomine sono fatte dal Consiglio.

ART. 5. Il Rettore, avuta dal Consiglio la notificazione delle nomine, ne dà comunicazione a chi fece l'istanza pel ricovero, mediante lettera da ricapitarsi, contro ricevuta.

Nella lettera verranno riportate le disposizioni degli art. 6, 7, 8

e 9 e sarà indicato il giorno e l'ora in cui l'orfano deve presentarsi all'Istituto per la prima visita medica.

Il giorno della presentazione è fissato dal Consigliere Delegato d'accordo col Rettore.

ART. 6. Nel giorno stabilito l'orfano verrà presentato all'Istituto dalla madre o dal tutore e subirà la prima visita medica davanti alla Commissione, nominata dal Consiglio, della quale farà sempre parte il Medico curante dell'Istituto.

ART. 7. La seconda visita medica sarà fatta dalla Commissione di cui all'articolo precedente, immediatamente prima dell'ammissione dell'orfano nell'Istituto.

Nella lettera d'invito per la seconda visita, oltre all'indicazione del giorno e dell'ora in cui l'orfano deve presentarsi, sempre accompagnato come sopra è detto, saranno indicate nuovamente le disposizioni di cui agli art. 8 e 9.

ART. 8. L'ammissione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che la Commissione medica ne dichiari l'idoneità fisica;

b) che dalla madre o dal tutore venga rilasciato formale atto col quale si obbligano a ritirare l'orfano dall'Istituto tanto nel caso di dimissione regolare, quanto in quello di dimissione anticipata per ragioni sanitarie o disciplinari.

ART. 9. L'orfano che soddisfa alle suesposte condizioni è provvisoriamente ammesso nell'Istituto nel giorno stesso; ma la sua nomina non diventerà definitiva se non dopo la conferma del Consiglio, la quale sarà data dopo un trimestre di prova.

ART. 10. La Commissione medica potrà rimandare ad una ulteriore visita quegli aspiranti che, pur non essendo dichiarati inabili, non possono però essere accettati perchè affetti da infermità temporanea.

In tal caso la Commissione stessa fisserà l'epoca della nuova visita.

ART. 11. Se l'orfano non si presenta alle visite nei giorni ed ore fissati, s'intende che abbia rinunciato al ricovero, a meno che non compri un legittimo impedimento, nel qual caso potrà essergli concessa dal Consigliere Delegato una proroga alla presentazione.

ART. 12. Gli orfani ammessi per nomina di diritto privato devono avere i titoli richiesti dai rispettivi atti di fondazione, e sono soggetti, come gli altri, a tutte le disposizioni del presente Regolamento.

CAPITOLO II.

Distribuzione ed istruzione degli Orfani.

ART. 13. La comunità è divisa in due sezioni:

La sezione I. è composta degli orfani che frequentano la scuola elementare; la sezione II. degli orfani che sono applicati alle arti ed ai mestieri.

Ciascuna sezione è divisa in camerate di circa 30 orfani.

ART. 14. È obbligatoria per gli orfani l'istruzione elementare in conformità alla legge, e viene loro impartita mandandoli alle scuole comunali fino al compimento di essa.

ART. 15. Gli orfani che hanno compiuta l'istruzione elementare passano alla sezione II. e vengono avviati alle arti ed ai mestieri, sia iscrivendoli alle scuole professionali, sia collocandoli presso le officine cittadine.

ART. 16. L'assegnazione dei mestieri viene fatta dal Rettore, tenendo conto della inclinazione e dell'attitudine fisica dell'orfano, eventualmente del desiderio dei parenti, e sottoponendolo alla prescritta visita medica perchè venga rilasciato il libretto d'ammissione al lavoro.

È vietata l'assegnazione ad industrie insalubri o pericolose.

ART. 17. All'intento sia di aumentare l'istruzione che gli orfani hanno ricevuto nelle scuole elementari, sia di impartire loro quelle nozioni pratiche che tanto sono necessarie perchè possano diventare buoni ed abili operai, sono istituite nell'interno dell'Istituto la scuola complementare e la scuola di disegno.

ART. 18. La scuola di disegno comprende corsi di disegno ornamentale e lineare. Tutti gli allievi sono obbligati a frequentare i corsi di disegno ornamentale, e di disegno geometrico.

Gli allievi che sono avviati alle arti fabbrili e meccaniche seguiranno anche i corsi di disegno delle parti elementari delle macchine.

ART. 19. Alla istruzione religiosa degli orfani cattolici di I. sezione, quando non sia impartita nella scuola comunale cui sono iscritti, provvede l'Istituto.

I cattolici poi della II. sezione assisteranno alla spiegazione del Vangelo domenicale, fatta da un sacerdote della Parrocchia, al quale è pure affidato l'incarico di predisporre la comunità a tutte le altre pratiche religiose.

ART. 20. All'insegnamento della ginnastica e degli esercizi di nuoto devono prender parte tutti quelli orfani che non ne siano dispensati per ordine medico.

ART. 21. È istituita una scuola di musica istrumentale alla quale vengono iscritti quegli allievi che abbiano idoneità fisica e dimostrino speciali attitudini. La scuola di musica è retta da speciale regolamento.

ART. 22. Può il Consiglio, in via di eccezione, concedere agli orfani, che ad un'ottima condotta congiungano meriti scolastici speciali, di seguire i corsi delle scuole secondarie o magistrali o di qualche speciale insegnamento tecnico ed artistico; purchè il corso relativo possa normalmente essere compiuto entro il 18.º anno di età.

ART. 23. Nei casi eccezionali nei quali non si ritenessero applicabili le norme del presente capitolo, spetterà al Consiglio di provvedere.

CAPITOLO III.

Guadagni - Assicurazione.

ART. 24. I guadagni che gli orfani operai ritraggono dal lavoro nelle officine spettano:

a) per $\frac{3}{4}$ all'Istituto e per $\frac{1}{4}$ all'orfano, se la mercede giornaliera non supera L. 0,60;

b) metà all'Istituto e metà all'orfano per la quota eccedente L. 0,60, fino a L. 1,50;

c) all'orfano esclusivamente per quanto eccede le L. 1,50.

ART. 25. Le quote guadagni si accreditano individualmente all'orfano negli appositi registri tenuti dalla Ragioneria.

ART. 26. Tutti gli orfani operai, che percepiscono salario, saranno assicurati a loro spese presso la Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, in modo che all'età di 60 anni possano percepire un'annua pensione.

ART. 27. L'assicurazione sarà fatta, per cura dell'Economo, col versamento di una quota mensile di L. 1 per quegli orfani che hanno un salario di non oltre una lira al giorno e di una quota mensile proporzionale, basata sul salario giornaliero percepito, per quegli orfani che guadagnano oltre una lira al giorno.

ART. 28. La quota guadagni dell'orfano, che muore durante il tempo del ricovero, spetta all'Istituto.

CAPITOLO IV.

Premii.

ART. 29. Agli allievi che si distinguono per buona condotta e per profitto negli studi e nei mestieri, si danno le seguenti ricompense:

a) i premi messi a disposizione dell'Orfanotrofio da speciali legati o fondazioni;

b) i premi scolastici e le menzioni onorevoli assegnati dal Consiglio per gli allievi delle scuole, elementare, complementare e del disegno;

c) gli speciali premi, in denaro o in strumenti utili per le arti esercitate dagli orfani, o le menzioni onorevoli, assegnati dal Consiglio ai più distinti nella musica e nella ginnastica.

ART. 30. I premi in danaro, non conferiti per mancanza di allievi meritevoli, rimangono disponibili per gli anni scolastici successivi.

Quando vi siano premi giacenti disponibili, la Commissione aggiudicatrice dei premi, di cui all'art. 104, potrà, salvo l'approvazione del Consiglio, assegnarne un numero maggiore di quello stabilito dai singoli legati.

ART. 31. I premi in denaro vengono investiti in libretti di un Istituto di Credito designato dal Consiglio e intestati all'orfano premiato, per essergli consegnato a norma dell'art. 51.

ART. 32. Durante l'anno scolastico saranno accordati agli orfani meritevoli:

a) l'iscrizione nel quadro dei distinti, affisso nella sala di ricevimento;

b) l'uscita di favore, di cui all'art. 36.

CAPITOLO V.

Visite, vacanze, divertimenti.

ART. 33. Nei giorni festivi e nelle ore stabilite dal Rettore è ammessa la visita dei parenti, secondo un turno quindicinale per le due sezioni.

ART. 34. In casi eccezionali e per giustificati motivi, può il Rettore concedere agli allievi di visitare i parenti a casa.

ART. 35. Mensilmente, e in giorno festivo, potrà essere accordato agli orfani di recarsi per l'intera giornata presso la propria famiglia, sotto condizione che siano ritirati e riconsegnati all'Istituto da persone benevole e conosciute dal Rettore, o dai Vice-Rettori.

ART. 36. Pure in giorno festivo, subordinatamente alle esigenze degli insegnamenti interni e colle norme del precedente articolo, potrà essere concessa un'altra uscita in vacanza agli allievi iscritti nel quadro dei distinti e al musicante scelto.

ART. 37. Quando i parenti facciano pervenire regolare domanda alla Direzione, gli orfani potranno fruire di una vacanza estiva che non potrà mai superare i 30 giorni per la I. sezione e i 15 per la II.

La vacanza si concede solo a quegli orfani che hanno conveniente appoggio morale e materiale presso la propria famiglia.

Le vacanze degli orfani operai saranno concesse coll'assenso dei proprietari delle officine presso cui lavorano.

ART. 38. Quando consti che la vacanza concessa possa riuscire inopportuna, sotto qualsiasi riguardo, il Rettore richiamerà l'orfano nell'Istituto.

ART. 39. Speciali divertimenti e passeggiate possono essere accordati dal Consiglio alla comunità intera o alle singole sezioni, o anche ai più meritevoli.

Le modalità saranno stabilite dal Consigliere Delegato d'accordo col Rettore.

CAPITOLO VI.

Castighi.

ART. 40. Le mancanze degli orfani sono represses colle seguenti punizioni:

A disposizione degli Assistenti:

a) rimprovero e privazione di parte della ricreazione con eventuale occupazione di studio.

A disposizione dei Vice-Rettori:

b) ammonizione nell'ufficio o davanti alla camerata o sezione;

c) privazione dell'intera ricreazione e del passeggio con eventuale occupazione di studio;

d) privazione del vino.

A disposizione del Rettore:

e) ammonizione nell'ufficio o davanti alla camerata o sezione;

f) in caso di mancanze ripetute, privazione della pietanza a desinare;

g) separazione dai compagni da uno a cinque giorni;

h) privazione dell'uscita mensile in vacanza o degli eventuali divertimenti.

Riservati al Consigliere Delegato:

i) privazione parziale od intera della vacanza estiva;

l) perdita di una quota di guadagni quando si tratti di danni arrecati per grave negligenza od evidente malizia.

Riservata al Presidente:

m) ammonizione solenne con minaccia di espulsione.

Riservata al Consiglio:

n) espulsione dall'Istituto.

ART. 41. Quando appaia indispensabile, per la disciplina e l'ordine dell'Istituto, di segregare dai compagni alcuni orfani perchè trovino in una speciale e più assidua sorveglianza una spinta maggiore a comportarsi correttamente nell'Istituto, potrà essere istituita, coll'espresso consenso del Consigliere Delegato, una camerata di sorveglianza.

Ad essa sarà adibito uno degli Assistenti educatori da designarsi dal Rettore.

CAPITOLO VII.

Vitto e vestito.

ART. 42. Il vitto giornaliero per gli orfani, nei quantitativi proporzionati all'età, è il seguente:

A colazione: zuppa, caffè-latte, variata nell'estate con frutta o formaggio.

A desinare: una pietanza con guarnizione di pasta o legumi od altro.

A cena: pasta in brodo o minestra di riso con verdura.

Il pane viene distribuito ad ogni pasto nella misura prescritta; il vino si dà a desinare tre volte la settimana.

Nella ricorrenza di particolari feste o circostanze, si accorda un trattamento speciale a desinare o a cena.

ART. 43. La misura delle razioni è stabilita dal Consiglio con apposita tabella; eccezionalmente può essere aumentata per prescrizione del medico dell'Istituto.

ART. 44. L'Orfanotrofio fornisce agli allievi la biancheria, gli oggetti di vestiario ed accessori nella misura stabilita dal Consiglio con apposita tabella.

Gli allievi vestono abito uniforme che consta di due divise; l'una da casa e da lavoro e l'altra da passeggio.

Gli abiti e gli oggetti accessori del corredo sono affidati in consegna agli orfani; la biancheria viene distribuita di volta in volta per cura della guardarobiera.

CAPITOLO VIII.

Dimissione degli Orfani.

ART. 45. Gli orfani vengono dimessi dall'Istituto nel diciottesimo anno di età e consegnati alla madre o al tutore.

ART. 46. Qualora un orfano si trovi convenientemente avviato ad un mestiere, e ne sia fatta domanda dalla madre o dal tutore, potrà dal Consiglio essere dimesso ancorchè non abbia raggiunto il diciottesimo anno.

ART. 47. Dietro deliberazione del Consiglio saranno dimessi anticipatamente gli orfani:

a) che per mutate circostanze di famiglia risultino non aver più bisogno del ricovero, salvo i diritti del Luogo Pio per la rifu-
sione delle spese sostenute per essi;

b) che siano affetti da malattia cronica od insanabile o tale da renderli incompatibili nella comunità;

c) che siano espulsi con deliberazione Consigliare.

ART. 48. Se la dimissione avviene regolarmente, ai sensi degli articoli 45 e 46, spettano all'orfano:

a) la quota guadagni;

b) il corredo di pratica e l'indennizzo vestiario di L. 40;

c) le eventuali quote premi;

d) l'assegno di fondazione del sacerdote Giovanni Banfi.

ART. 49. Se la dimissione è anticipata, l'orfano percepisce soltanto il vestiario personale, la quota guadagni e quelle eventuali dei premi.

ART. 50. Dall'ammontare del credito risultante, saranno dedotte le quote addebitate:

a) pei danni arrecati all'Istituto;

b) per anticipazioni percepite.

ART. 51. I conti individuali degli allievi, quali risultano dall'Ufficio di Ragioneria, sono approvati dal Consiglio; e il relativo nitido ammontare viene investito su libretto di un Istituto di Credito designato dal Consiglio, per essere consegnato all'orfano soltanto quando avrà raggiunto la maggiore età, salve le eccezioni riconosciute giuste con deliberazione consigliare.

All'atto della dimissione però verranno anticipate all'orfano (oltre alle somme degli eventuali premi derivanti da speciali fondazioni che ciò impongano) L. 100 che saranno prelevate dalla sua partita di credito. Qualora questo risulti inferiore alle L. 100, gli verrà consegnata l'intera somma.

CAPITOLO IX.

Consiglio degli Orfanotrofi.

Presidente.

ART. 52. L'Istituto dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi, il quale ne amministra il patrimonio e delibera specialmente sui seguenti oggetti:

a) riforme organiche elementari;

b) disposizioni didattiche e disciplinari;

c) modificazioni alla pianta del personale, nomine, avanzamenti, dimissioni, collocamento a riposo, e, in generale, disposizioni riguardanti il personale stesso;

d) ammissione, dimissione, ed espulsione degli orfani,

e) approvazione dei contratti di somministrazione all'Istituto;

f) concessione agli orfani di seguire corsi speciali di studi.

ART. 53. Il Presidente del Consiglio ha l'alta sorveglianza per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Istituto; può dare ordini a tutto il personale di qualunque specie e categoria, e ricevere da esso qualunque comunicazione.

ART. 54. La rappresentanza del Consiglio e del Presidente è esercitata da un Consigliere Delegato eletto dal Consiglio fra i propri membri. Egli dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Ogni membro del Consiglio però, ha diritto di visitare l'Istituto e verificarne l'andamento.

CAPITOLO X.

Consigliere Delegato.

ART. 55. Il Consigliere Delegato esercita la propria sorveglianza su tutto il personale addetto all'Orfanotrofio curando che ognuno compia il proprio dovere e che vengano esattamente adempiute le deliberazioni del Consiglio.

Egli riferirà al Presidente tutti i casi di speciale importanza od urgenza per prendere, col suo consenso, gli opportuni provvedimenti.

ART. 56. Il Consigliere Delegato procede per mezzo del Rettore e dell'Economo, a stabilire quali siano le presumibili spese annue per gli orfani, le quali devono essere presentate alla Ragioneria per la compilazione dei bilanci preventivi; e per mezzo dell'Economo e sentito il Rettore, procede alle pratiche necessarie per la stipulazione dei contratti coi fornitori.

A lui vengono sottoposte tutte le comunicazioni che devono essere trasmesse al Consiglio od alla Ragioneria.

ART. 57. Pei bisogni giornalieri di commestibili, che non possono essere oggetto di contratti di fornitura, e per le piccole spese, autorizza l'Economo, direttamente o a mezzo del Rettore, a provvedere coll'anticipazione di cui all'art. 129.

Per le spese di maggiore entità chiede l'autorizzazione del Con-

siglio, salvo i casi di urgenza pei quali provvede, domandando poi la sanatoria al Consiglio.

ART. 58. Presenta ogni mese al Consiglio i conti delle somministrazioni, il riepilogo giornaliero dei commestibili e la nota delle spese sostenute dall'Economo.

ART. 59. Riferisce al Consiglio sull'andamento della istruzione scolastica e artiera; presenta al Consiglio le relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, facendo le opportune proposte ed alla fine di ogni anno accompagna al Consiglio, con le proprie osservazioni, il rapporto del Rettore sullo stato morale e disciplinare dell'Istituto.

ART. 60. Qualora il Consigliere Delegato debba assentarsi o sia altrimenti impedito, il Consiglio provvede alla supplenza.

CAPITOLO XI.

Rettore.

ART. 61. Il Rettore è nominato dal Consiglio dietro concorso. Egli è posto a capo di tutti gli uffici interni, ed esercita la propria autorità su tutto il personale dell'Istituto, per quanto si riferisce all'istruzione ed alla educazione degli orfani ed al buon andamento dell'Istituto.

Egli è responsabile della esatta applicazione delle deliberazioni consigliari riflettenti le sue mansioni, degli ordini dati dal Consigliere Delegato, e della osservanza del regolamento.

ART. 62. Risiede nei locali che gli sono gratuitamente assegnati dal Consiglio, e la sua carica è incompatibile coll'esercizio di qualsiasi altro impiego o professione, dovendo l'opera sua essere dedicata esclusivamente all'Orfanotrofio.

Non può assentarsi senza l'autorizzazione del Consigliere Delegato.

ART. 63. A lui spetta principalmente la vigilanza sull'operato dei Vice-Rettori, dei Maestri e degli Assistenti; sulle scuole, sulla disciplina del personale e degli orfani, sulla igiene, sulla infermeria, sulla educazione e sulla istruzione artigiana, intervenendo, quando occorra, con quelle misure disciplinari che gli sono consentite dal presente regolamento.

In caso di grave mancanza, sia degli orfani come degli impiegati a lui sottoposti, ne riferisce tosto al Consigliere Delegato.

ART. 64. Stabilisce le norme per il personale di infermeria e sentito l'Economo, l'orario del personale di guardaroba e le mansioni del personale di servizio.

ART. 65. Propone al Consigliere Delegato l'orario per il funzionamento dell'Istituto e gli opportuni cambiamenti nell'ordinamento interno.

ART. 66. Approva il trattamento dietetico settimanale presentatogli dall'Economo, sorvegliandolo accuratamente; vigila il servizio sanitario, avvertendo immediatamente il Consigliere Delegato in caso di malattie gravi o contagiose e nei casi urgenti.

ART. 67. Fa richiesta scritta all'Economo degli articoli di cancelleria scolastica occorrenti per gli orfani e per gli uffici, curandone il buon uso.

ART. 68. Sopravvede al collocamento degli orfani nelle officine, controlla l'esazione delle relative mercedi, il cui importo fa versare mensilmente dall'Economo alla Cassa del Consiglio; e vigila sul regolare funzionamento della Commissione d'Ispezione artiera.

ART. 69. Soprintende a tutte le scuole interne, tenendosi anche informato dei diporti, dell'applicazione e profitto degli orfani iscritti nelle scuole esterne.

ART. 70. Sottopone al Consiglio le proposte di dimissione degli orfani concertandosi coi parenti e coi legali rappresentanti che dovranno ritirarli dall'Istituto.

ART. 71. In unione ai Vice-Rettori compila annualmente le note personali degli Assistenti, presentandole al Consigliere Delegato.

ART. 72. Per mezzo del Consigliere Delegato propone al Consiglio:

a) le eventuali retribuzioni speciali ed il conferimento agli impiegati dei premi annui dovuti a particolari legati;

b) le riparazioni ordinarie e le modificazioni occorrenti al fabbricato.

Provvede per le piccole riparazioni ai locali od alle suppellettili a mezzo dell'Economo, preavvertendone il Consigliere Delegato.

ART. 73. Al termine dell'anno scolastico presenta al Consiglio un rapporto sullo stato morale e disciplinare dell'Istituto, con riguardo speciale all'andamento dell'istruzione elementare e complementare e del lavoro nelle officine.

ART. 74. In caso di assenza o malattia il Rettore viene supplito dal Vice-Rettore designato dal Consigliere Delegato.

CAPITOLO XII.

Vice-Rettori.

ART. 75. I Vice-Rettori vengono assunti dal Consiglio dietro concorso, e sono due: l'uno soprintende alla sezione I., e l'altro alla sezione II. degli orfani.

Dipendono direttamente dal Rettore e lo coadiuvano in tutte le sue mansioni, ciascuno per la parte che gli è specialmente affidata, come è detto negli articoli seguenti.

Risiedono nell'Orfanotrofio nei locali loro assegnati gratuitamente dal Consiglio e non possono esercitare alcun altro impiego o professione, nè assentarsi senza l'autorizzazione del Rettore.

Possono essere incaricati dal Consigliere Delegato di supplire l'Economo durante le sue assenze; e gl'Insegnanti, per designazione del Rettore, in caso di temporanea assenza.

ART. 76. I Vice-Rettori esercitano in generale una assistenza vigile e continuata sulla comunità e in particolare sulla sezione cui sono preposti.

Hanno quindi le seguenti mansioni:

a) la sorveglianza immediata e continua sulla moralità, l'ordine, la disciplina, l'applicazione e la pulitezza degli orfani; sulla osservanza dei regolamenti e degli orari; sulle visite dei parenti e sulle uscite in vacanza;

b) la sovrintendenza sugli Assistenti per l'esatto adempimento delle prescrizioni regolamentari e delle disposizioni interne che li riguardano: in caso d'infrazione ne li riprendono, riferendone in iscritto al Rettore;

c) la vigilanza dei dormitori, specialmente nel momento del levarsi e coricarsi degli orfani, facendo improvvisi e frequenti visite durante la notte;

d) la sorveglianza nel refettorio durante i pasti, nei cortili durante la ricreazione e alle lezioni di ginnastica;

e) la accurata vigilanza sugli allievi durante lo studio, nelle camerate, nei locali di separazione; nell'andata e ritorno degli orfani dalle scuole comunali e dalle officine.

Per provvedere al migliore adempimento di queste mansioni, il Rettore stabilirà un turno di servizio, in modo che ognuno dei Vice-Rettori possa attendere alle speciali sue incombenze, ma che uno di essi si trovi sempre presente nell'Istituto.

ART. 77. Il Vice-Rettore della sezione I. ha l'incarico di tenersi al corrente della condotta e profitto degli allievi nelle scuole comunali; quello della sezione II. del contegno degli orfani operai nelle officine.

ART. 78. Applicano agli orfani le punizioni che sono a loro disposizione come all'art. 40 lettere b, c, d.

Ove le infrazioni disciplinari richiedessero castighi maggiori, ne riferiscono al Rettore.

ART. 79. Consegnano mensilmente all'Economo il denaro degli orfani non proveniente dai loro guadagni a norma dell'art. 124 lettera f.

ART. 80. In caso di assenza o di malattia del Rettore, il Consigliere Delegato designa il Vice-Rettore che deve supplirlo. In caso d'urgenza, la designazione viene fatta temporaneamente dal Rettore.

CAPITOLO XIII.

Commissione di Ispezione Artiera.

ART. 81. La Commissione di Ispezione artiera è investita della sorveglianza e del controllo degli orfani operai che frequentano le officine.

Essa dipende dal Rettore, ed è composta del Vice-Rettore della sezione II. e di alcuni Assistenti di camerata, scelti dal Rettore fra i più adatti, in numero sufficiente a raggiungere lo scopo.

Il Consiglio fisserà il compenso annuo da darsi al Vice-Rettore ed agli Assistenti membri di questa Commissione per le maggiori spese che possono incontrare per questo speciale servizio.

Le spese di trasferta degli Assistenti saranno rimesse mensilmente dall'Economo col visto del Rettore.

ART. 82. Il Vice-Rettore della sezione II. ha l'ufficio:

- a) di trovare collocamento agli orfani, presso riputate officine cittadine;
- b) di dividere gli orfani operai per gruppi, avuto riguardo alla ubicazione delle officine nelle quali lavorano, assegnandoli, per la vigilanza, ai diversi Assistenti, dei quali controllerà l'opera;
- c) di fare le opportune pratiche presso i proprietari delle officine medesime per la fissazione e l'aumento dei salari;
- d) di sorvegliare il contegno e l'opera degli orfani nelle officine;
- e) d'invigilare sulla esatta riscossione delle mercedi degli operai, affidata agli Assistenti, controllando anche le giornate di effettivo lavoro.

ART. 83. Il Vice-Rettore informerà il Rettore di tutto quanto egli fa in esecuzione dell'articolo precedente, ed in ispecial modo:

- a) sottoporrà preventivamente alla sua approvazione le Ditte presso le quali gli orfani possano essere collocati e la divisione degli orfani per gruppi, di cui alla lettera e dell'art. 82;
- b) gli darà l'esatto conto della riscossione delle mercedi, sottoponendo al suo visto le matrici dei registri di riscossione.

ART. 84. Gli Assistenti addetti alla Commissione eseguiranno gli ordini del Vice-Rettore, cooperando a far sì che gli orfani tengano nelle officine quel contegno corretto, e spieghino quell'attività, che valgano a cattivar loro la simpatia dei compagni e la stima dei proprietari.

Segneranno sul libretto, che sarà loro fornito, le note disciplinari dei singoli orfani, l'orario di lavoro prescritto dai diversi stabilimenti e le riscossioni dei salari, sottoponendolo alla verifica del Vice-Rettore. Quando le matrici saranno convalidate col visto del Rettore, gli Assistenti verseranno all'Economo l'ammontare delle somme riscosse.

ART. 85. Qualora nelle officine, presso le quali gli orfani sono impiegati, avvenisse uno sciopero di operai, ne sarà dato tosto notizia al Rettore, che provvederà a ritirare dall'officina gli orfani, sospendendone l'invio fino a sciopero cessato.

CAPITOLO XIV.

Assistenti di Camerata.

ART. 86. Gli Assistenti vengono assunti dal Consiglio, nel modo che sarà stabilito di volta in volta, in numero proporzionato a quello degli allievi.

Devono aver compiuti i 24 e non oltrepassati i 30 anni al momento della nomina; essere celibi o vedovi senza prole ed essere idonei all'insegnamento elementare.

ART. 87. Essi vengono assunti per quel periodo di prova che sarà fissato dal Consiglio, non maggiore però di un anno, e trascorso questo periodo, qualora il Consiglio lo creda, vengono confermati in carica pel biennio in corso ed in seguito riconfermati di biennio in biennio.

Dopo 6 anni di lodevole servizio saranno riconfermati per altri 6 anni, ottenendo l'aumento di un decimo dello stipendio iniziale.

L'aumento di tale decimo sarà pure concesso ad ogni successiva riconferma sessennale, fino a raggiungere, come limite massimo i $\frac{5}{10}$ dello stipendio iniziale.

ART. 88. Agli Assistenti sarà pagato in denaro una indennità vitto in ragione di L. 1,70 al giorno fruendo essi di una mensa speciale autonoma, ma obbligatoria per tutti, in altro dei locali dell'Istituto destinato per questo scopo, con annessa cucina.

L'Istituto fornirà i locali della mensa e della cucina degli arredi, utensili e mobili occorrenti; fornirà pure le stoviglie, i bicchieri e la

biancheria necessari al funzionamento della mensa stessa. Di tutto sarà fatta regolare consegna dall'Economo agli Assistenti, i quali assumono la responsabilità della accurata manutenzione, salvo il naturale deperimento.

L'Istituto inoltre provvederà alla illuminazione, al riscaldamento dei locali ed allo spurgo della biancheria.

Il personale di servizio e il combustibile per la cucina saranno a carico degli Assistenti.

Speciale regolamento disciplinerà il funzionamento della mensa stessa, la quale però è sotto la immediata sorveglianza del Rettore per quanto può aver rapporto coll'ordine e la disciplina generale dell'Istituto.

ART. 89. Gli Assistenti sono annualmente assegnati dal Rettore alle rispettive camerate, oppure al servizio di supplenza; dipendono direttamente dai Vice-Rettori e hanno i seguenti uffici:

a) vegliano all'osservanza della moralità, della disciplina, del contegno e della pulitezza degli allievi, in ogni tempo e circostanza;

b) dormono nel posto loro assegnato nei dormitori, coricandosi dopo e levandosi prima degli allievi;

c) assistono alle refezioni degli orfani;

d) in ogni loro rapporto cogli orfani, nonché nell'ammonirli, debbono usare sempre e solamente modi dignitosi; applicano agli orfani la punizione di cui all'art. 40 lettera a, c, in caso di gravi infrazioni alla disciplina, ne riferiscono ai Vice-Rettori;

e) tengono i ruoli di camerata e li presentano ogni sabato ai Vice-Rettori colle rispettive note sulla condotta e sulla applicazione degli orfani;

f) durante la permanenza degli orfani nei dormitori e nelle aule di studio, e nel passaggio da queste alle scuole, al refettorio, alla ricreazione e viceversa, ogni Assistente deve sempre invigilare gli orfani, che gli sono affidati;

g) assistono gli alunni nei compiti di scuola; e durante le vacanze estive possono essere chiamati a dar lezioni a quegli orfani, che dovessero prepararsi a subire gli esami autunnali di riparazione delle classi elementari;

h) vegliano sulla salute degli orfani sollecitandone la visita medica quando siano ammalati;

i) invigilano sul conveniente uso e sulla buona conservazione delle suppellettili che trovansi nei locali occupati dalla camerata loro affidata; nonché sul vestiario, biancheria e calzatura degli orfani.

ART. 90. Oltre a quanto è stabilito nel presente capitolo, do-

vranno gli Assistenti attenersi rigorosamente a tutte quelle istruzioni che emanassero dai loro superiori, pel miglior andamento della comunità

ART. 91. È assolutamente vietato agli Assistenti di assentarsi dall'Istituto, senza il permesso del Rettore quando sono in servizio, durante il quale vestono l'abito uniforme dato in uso dall'Istituto.

ART. 92. Il Vice-Rettore cui spetta fisserà le ore di libera uscita giornaliera, che è sempre però subordinata alle esigenze del servizio.

ART. 93. L'insegnamento della ginnastica potrà, coll'approvazione del Consigliere Delegato, essere affidato a un Assistente, qualora fra essi si trovi la persona adatta allo scopo.

ART. 94. In caso di malattia non grave o contagiosa, gli Assistenti saranno curati gratuitamente nella infermeria. In tal caso e nei giorni di degenza essi perdono il diritto all'indennità vitto, di cui all'art. 88.

CAPITOLO XV.

Scrivano.

ART. 95. All'Ufficio della Direzione è addetto uno scrivano nominato dal Consiglio.

Esso ha l'incarico di tenere il protocollo, d'aver cura dell'archivio interno, delle scritturazioni, e di tutti quei lavori d'ordine che vengono assegnati dal Rettore.

ART. 96. All'ufficio di scrivano non debbono essere adibiti gli Assistenti, salvo casi eccezionali autorizzati dal Consigliere Delegato. L'orario d'ufficio vien fissato dal Rettore.

CAPITOLO XVI.

Insegnanti.

ART. 97. Gli Insegnanti della scuola complementare, della scuola di disegno ed il Maestro di musica, vengono assunti dal Consiglio per concorso, per un periodo di prova non maggiore di un anno, da determinarsi nell'avviso stesso di concorso.

Se durante questo periodo diedero risultati soddisfacenti, saranno confermati di biennio in biennio, comprendendo nel primo il periodo di prova.

ART. 98. I programmi, tanto della scuola complementare, quanto della scuola di disegno, saranno approvati dal Consiglio.

ART. 99. Occorrendo un Maestro speciale di ginnastica, sarà assunto dal Consiglio su proposta del Consigliere Delegato, d'accordo col Rettore.

Esso viene confermato di anno in anno e la sua retribuzione sarà fissata dal Consiglio.

ART. 100. Gli orari di tutti gli insegnamenti saranno approvati dal Consigliere Delegato, su proposta del Rettore.

ART. 101. Alla fine dell'anno scolastico si faranno gli esami di promozione per gli allievi della scuola complementare, che non conseguirono l'esonero.

La Commissione esaminatrice sarà composta del Rettore, presidente, del Maestro che ha impartito l'insegnamento di cui si tratta, e di un altro Maestro nominato dal Consigliere Delegato fra quelli che insegnarono in altra materia della scuola complementare.

ART. 102. Per gli esami di concorso a premi, la Commissione esaminatrice sarà composta del Rettore, presidente, e di tutti gli Insegnanti.

ART. 103. Negli esami di concorso a premi, il voto di ciascun membro della Commissione sarà dato per decimi, su scheda firmata.

ART. 104. La Commissione aggiudicatrice dei premi è composta del Consigliere Delegato, presidente, del Rettore e dei due Vice-Rettori. Uno dei Vice-Rettori funziona da segretario.

ART. 105. Essa giudicherà in base:

- a) ai risultati finali della scuola elementare;
- b) ai risultati finali della scuola complementare e di disegno;
- c) alle proposte del Rettore e dei Vice-Rettori, per quanto si riferisca ai premi di condotta e di istruzione artigiana.

ART. 106. La distribuzione dei premi verrà fatta solennemente ogni anno dal Presidente del Consiglio, in presenza della comunità.

CAPITOLO XVII.

Servizio sanitario.

ART. 107. Il servizio sanitario medico-chirurgico, comprese le operazioni di bassa chirurgia, è affidato ad un Medico chirurgo nominato dal Consiglio di triennio in triennio.

ART. 108. Il medico-chirurgo ha la direzione della infermeria, della quale è responsabile, sotto la immediata vigilanza del Rettore.

ART. 109. È obbligato ad una visita giornaliera mattutina, che sarà fatta fra le 8 e le 10 ore; e se vi siano malati gravi, anche ad una visita vespertina.

Nei casi di urgenza deve prestarsi a qualunque chiamata, sia di giorno che di notte.

ART. 110. Di regola tutti i casi di malattie, che si verificano nell'Istituto, sono curati nella locale infermeria. Quando però vi siano malati che, o per l'indole stessa della malattia, o per le particolari esigenze della cura, potrebbero difficilmente o con grave incomodo essere convenientemente curati nell'Istituto, potranno essere inviati all'Ospedale od a speciali stabilimenti sanitari.

In tali casi, su proposta del medico, deciderà il Consiglio.

ART. 111. Verificandosi casi di malattie epidemiche e contagiose, o urgentissimi, il Rettore, sentite le proposte del medico, darà le disposizioni opportune e di urgenza, informandone tosto il Consigliere Delegato.

ART. 112. Nei casi di malattie gravi e complicate, e quando occorranno operazioni di alta chirurgia, su proposta del medico, il Rettore richiederà l'intervento del Consulente onorario nominato dal Consiglio.

ART. 113. Il medico-chirurgo ha l'obbligo di prestarsi alle richieste del Consiglio per le visite che precedono l'ammissione degli orfani, per la loro assegnazione alle officine o applicazione alla scuola di musica, nonché alle visite e rilascio dei certificati che fossero necessari.

ART. 114. È tenuto ad eseguire le vaccinazioni agli orfani di nuova nomina, ed anche quelle generali ordinate dal Consiglio.

ART. 115. Spetta al medico di tenere il protocollo della Infermeria, le cedole cubicolari; di compilare le tabelle statistiche, le prescrizioni farmaceutiche e le richieste da rimettersi all'Economo per i bisogni dell'infermeria; di accertarsi della buona qualità dei medicinali somministrati.

ART. 116. Nelle assenze per vacanza o per malattia egli provvederà a proprie spese alla supplenza con persona benevisa al Consiglio.

ART. 117. Spetta ai Vice-Rettori di provvedere alla sorveglianza e alle occupazioni dei convalescenti, che non possono frequentare la scuola e le officine.

ART. 118. I parenti degli orfani malati possono avere accesso all'infermeria nei giorni e nelle ore che saranno determinate dal Rettore.

In caso di malattie gravi la visita sarà concessa tutti i giorni.

ART. 119. Il servizio di Infermeria è affidato a un infermiere e a una infermiera. Essi sono assunti e licenziati dal Consigliere Delegato su proposta del Rettore, sentito il medico; dipendono direttamente dal medico e devono assoluta obbedienza alle sue prescrizioni.

Assistono alle visite dei parenti, impedendo rigorosamente che vengano consegnati agli orfani animalati, commestibili o bevande di qualsiasi natura.

ART. 120. L'infermiere alloggia nell'infermeria.

L'infermiera, di regola, presenza solo durante la giornata; ma, in caso di malattie gravi, è obbligata a prestare servizio anche durante la notte.

Essa potrà essere occupata anche in lavori di cucito, sempreché ciò avvenga nell'infermeria e sia compatibile colla sua mansione principale.

ART. 21. L'infermiera, oltre al salario, fruisce del vitto nella misura determinata dal Consiglio.

ART. 122. Un chirurgo dentista è designato dal Consiglio per eseguire le visite periodiche agli allievi. Quando emerga necessità di speciali cure, esse verranno prestate al domicilio del chirurgo dentista.

CAPITOLO XVIII.

Economo.

ART. 123. L'Economo è nominato dal Consiglio dietro concorso; dipende dal Consigliere Delegato per quanto si riferisce alla gestione economica generale dell'Istituto, ed eseguisce le richieste del Rettore per quanto riguarda i bisogni giornalieri nei limiti che sono consentiti dai conti preventivi approvati dal Consiglio.

Risiede nei locali che gli sono assegnati gratuitamente dal Consiglio, e non può esercitare nessun altro impiego o professione dovendo l'opera sua essere dedicata esclusivamente al Luogo Pio. Non può assentarsi senza l'autorizzazione del Consigliere Delegato o del Rettore.

ART. 124. Egli ha specialmente l'obbligo:

- a) della conservazione dei locali, dei mobili, suppellettili, ecc.;
- b) della consegna, del controllo di quantità, qualità e impiego dei commestibili, dei combustibili, degli oggetti di vestiario e di biancheria, tenendo gli appositi registri di carico e scarico;
- c) della provvista, coll'assenso del Consigliere Delegato, degli articoli non vincolati da contratto di fornitura;

d) della consegna, su richiesta scritta del Rettore, degli articoli di cancelleria e dei libri scolastici, il cui preventivo di spesa fu approvato dal Consiglio;

e) della presentazione mensile alla Ragioneria, a mezzo del Consigliere Delegato, del riepilogo del consumo giornaliero, della nota delle piccole spese delle quali chiede il rimborso, e del riconoscimento dei conti delle somministrazioni in base ai contratti approvati dal Consiglio e regolarmente autorizzati;

f) di ricevere mensilmente, dai Vice-Rettori, i denari non provenienti dai guadagni, consegnati dagli orfani, inscrivendo le somme su libretto della Cassa di Risparmio intestati ai proprietari e tenendo poi in custodia i libretti stessi nella Cassa dell'Economato;

g) della presentazione alla Ragioneria, per mezzo del Consigliere Delegato e previo accordo col Rettore, delle presumibili spese annue per gli orfani; onde essa ne tragga norma per la compilazione dei bilanci preventivi;

h) della notificazione in tempo utile al Consigliere Delegato della scadenza dei contratti di fornitura;

i) della compilazione e consegna ai fornitori delle bollette di ordinazione;

l) delle eventuali notifiche all'ufficio d'anagrafe;

m) di provvedere all'assicurazione degli orfani presso la Cassa Nazionale di Previdenza, conforme al disposto dell'art. 27;

n) di ricevere dagli Assistenti della Commissione d'Ispezione Artiera, l'ammontare delle mercedi degli orfani operai, e di versare mensilmente l'importo alla Cassa del Consiglio.

ART. 125. Alla fine di ogni settimana presenta all'approvazione del Rettore il dietetico della mensa per la seguente settimana, in base al quale provvede giornalmente quanto è necessario, staccando le bollette d'ordinazione.

ART. 126. Sorveglia l'opera degli inservienti e del personale di guardaroba, dei quali tiene un ruolo, e trasmette mensilmente alla Ragioneria, per mezzo del Rettore, le varianti di esso ruolo indicando le eventuali assenze.

ART. 127. Sorveglia assiduamente l'andamento economico della cucina e l'apprestamento del vitto.

ART. 128. Nei primi giorni di ogni anno fa pervenire alla Ragioneria lo stato di presenza degli allievi riferentesi al precedente anno.

ART. 129. L'Economo è fornito dal Luogo Pio di una anticipazione fino a L. 1000, destinata a sopperire alle piccole spese e specialmente a quelle di cui all'art. 57. Alla fine d'ogni mese presenta

al Consiglio il conto dettagliato di dette spese, a mezzo del Consigliere Delegato.

ART. 130. L'Economo presta cauzione per L. 3000 in denaro o in titoli di rendita, depositati e vincolati all'uopo nella cassa del Consiglio.

CAPITOLO XIX.

Guardaroba.

ART. 131. La guardarobiera viene assunta dal Consiglio per concorso, e presta cauzione nella misura indicata sull'avviso di concorso.

Il personale di guardaroba viene assunto e licenziato dal Consigliere Delegato, su proposta del Rettore, e dipende direttamente dall'Economo.

ART. 132. Il servizio di guardaroba è diretto dalla guardarobiera, e viene disimpegnato dal personale ad essa sottoposto.

ART. 133. Il personale di guardaroba si compone, oltre della guardarobiera, di cucitrici e sarti nel numero determinato dal Consiglio.

ART. 134. La guardarobiera è responsabile della custodia e della conservazione degli effetti che le sono affidati in consegna, e di questi tiene regolare carico e scarico negli appositi registri.

ART. 135. Alla guardarobiera è affidato il taglio dei capi di biancheria occorrenti per l'Istituto, e la sorveglianza sul fornitore sarto nel taglio dei capi di vestiario.

Unitamente all'Economo collauda i capi di corredo confezionati dal sarto.

ART. 136. Consegna e riceve dal lavandaio la biancheria da spurgare, e provvede, secondo apposite norme, alla distribuzione e ritiro del vestiario e biancheria degli orfani, nonché di quella in uso per gli altri servizi dell'Istituto.

Si attiene a quelle altre istruzioni che vengono impartite dal Rettore e dall'Economo nell'interesse disciplinare interno ed economico dell'Istituto.

ART. 137. L'orario di lavoro fissato dal Rettore, d'accordo col l'Economo, verrà esposto nei locali di guardaroba col visto del Consigliere Delegato.

ART. 138. Le cucitrici possono essere incaricate, durante la giornata, di assistere gli orfani minori nelle pratiche di pulizia.

ART. 139. Il personale di guardaroba viene retribuito con una mercede giornaliera e fruisce di quel vitto che gli è assegnato dal Consiglio.

Percepisce il salario anche durante i giorni di malattia constatata; quando però la malattia fosse grave o l'assenza per malattia si protraesse oltre i 30 giorni, il Consiglio avrà facoltà anche di procedere al licenziamento.

CAPITOLO XX.

Inservienti.

ART. 140. Gli inservienti vengono assunti e licenziati dal Consigliere Delegato, su proposta del Rettore, nel numero determinato dal Consiglio in proporzione ai bisogni dell'Istituto; e dipendono direttamente dall'Economo. Devono aver compiuto i 22 anni e non oltrepassato i 30 all'atto della nomina, ed essere celibi o vedovi senza prole.

ART. 141. Il Rettore, d'accordo coll'Economo, stabilisce le mansioni, le ore di libertà e quelle di riposo degli inservienti.

Essi ricevono vitto e alloggio nell'Istituto e hanno il salario determinato dal Consiglio, a seconda della categoria alla quale appartengono, a norma dell'articolo seguente.

ART. 142. Le categorie degli inservienti sono tre: appartengono alla 1.^a categoria i nuovi assunti; alla 2.^a categoria gli inservienti dopo un biennio di ottimo servizio; alla 3.^a categoria quelli che hanno prestato un ottimo servizio per cinque anni.

ART. 143. A quegli inservienti, cui fosse affidato qualche incarico speciale, potrà essere accordato dal Consiglio, su proposta del Consigliere Delegato, un compenso adeguato alle prestazioni.

Apposite norme e discipline stabilite dal Rettore, regolano le incombenze del cuoco, dei sottocuchi, del portinaio e di quegli inservienti cui sono deferiti speciali incarichi.

ART. 144. Non possono allontanarsi dall'Istituto nelle ore di servizio senza il permesso del Rettore, o dell'Economo.

ART. 145. In caso di malattia non grave l'inserviente viene curato nell'infermeria dell'Istituto, avendo diritto al salario.

Qualora però la malattia fosse grave o pericolosa o tale da impedirgli per oltre un mese di riassumere il servizio, provvederà il Consiglio su proposta del Consigliere Delegato, con facoltà anche di licenziarlo.

CAPITOLO XXI.

Disposizioni generali sul personale.

ART. 146. Il Rettore, i Vice-Rettori e l'Economo appartengono alla categoria degli impiegati in pianta stabile. Perciò sono soggetti, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, a tutte le discipline generali stabilite dal Consiglio per gli impiegati degli Uffici Patrimoniali; e hanno diritto a pensione, a norma del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali stessi.

ART. 147. Gli Insegnanti della scuola complementare, della scuola di disegno e di musica, e gli Assistenti, non possono essere dimessi o dimettersi se non col preavviso di 3 mesi, salvo il caso di destituzione.

Essi non hanno diritto a pensione.

E però riservata facoltà al Consiglio di remunerarne i lunghi e lodevoli servizi, mediante proporzionati assegni o gratificazioni.

ART. 148. Il Medico-chirurgo ed il Chirurgo-dentista non hanno diritto a pensione, nè può essere loro applicato l'art. 124 del regolamento degli Uffici Patrimoniali.

ART. 149. Le vacanze annuali, salvo le limitazioni portate dall'art. 140 del Regolamento degli Uffici Patrimoniali, sono così stabilite:

a) il Rettore godrà di 30 giorni di vacanza; i Vice-Rettori, l'Economo e il Medico di 25 giorni;

b) gli Assistenti e lo Scrivano applicato alla Direzione, di quindici giorni. Lo Scrivano sarà, in tal caso, supplito da persona scelta dal Rettore;

c) la guardarobiera di 10 giorni; il personale di servizio, di guardaroba e di infermeria di 5 giorni.

ART. 150. Il Consigliere Delegato ha la facoltà di concedere a tutto il personale indistintamente dei piccoli congedi, per giustificati motivi, fino a 5 giorni; oltre i 5 e fino ai 15 giorni, il congedo potrà essere concesso dal Presidente.

ART. 151. Ogni anno, entro il maggio, il Rettore predisporrà il turno delle vacanze di tutti gli impiegati, presentandolo quindi all'approvazione del Presidente.

ART. 152. Il Medico, gli Insegnanti e gli Assistenti hanno diritto, per constatate ragioni, all'aspettativa fino a tre mesi. Ove le ragioni

dell'aspettativa perdurassero oltre i tre mesi senza che il personale suddetto sia in grado di riprendere il servizio, il Consiglio deciderà sul da farsi ed avrà facoltà anche di procedere al licenziamento.

Quando l'aspettativa dipende però da ragioni di malattia, il Consiglio prima di prendere qualsiasi decisione sentirà il responso d'una Commissione medica espressamente nominata.

ART. 153. Le pene disciplinari per il personale di cui all'articolo precedente sono:

l'avvertimento - l'ammonizione - la censura - la sospensione dal soldo o dall'ufficio o da entrambi - la dimissione - la destituzione.

L'avvertimento e l'ammonizione vengono dati dal Rettore; la censura, la sospensione, la dimissione e la destituzione sono di competenza del Consiglio.

Per il personale di guardaroba e inservienti:

l'avvertimento e l'ammonizione di spettanza dell'Economo; la ritenuta del salario fino alla concorrenza di tre giornate, riservata al Rettore; il licenziamento, di competenza del Consigliere Delegato.

ART. 154. La destituzione sarà applicata a tutti gli impiegati indistintamente nei casi di mancanze alla disciplina talmente gravi da renderli incompatibili col loro ufficio.

La destituzione per le mancanze alla fedeltà ed alla morale importa la perdita del diritto eventuale alla pensione.

ART. 155. L'annessa pianta organica indica gli stipendi ed i salari coi quali gli addetti all'Istituto sono retribuiti.

Disposizioni transitorie.

ART. 1. I diritti acquisiti sono rispettati.

Il Consiglio però, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, delibererà quali sono le gratificazioni *ad personam* che, per rispetto a deliberazioni precedenti, devono essere mantenute. Tutte le altre gratificazioni sono abolite.

ART. 2. Dalla data dell'attuazione del presente regolamento tutti gli Assistenti hanno diritto all'aumento del decimo o dei decimi sennnali in ragione degli anni di servizio da essi già prestati, ma non hanno diritto agli arretrati.

ART. 3. Gli Assistenti che alla data suddetta fossero in pianta stabile con diritto a pensione e con stipendio superiore a quello degli altri colleghi, avranno diritto ad aumento, solo quando secondo il nuovo organico, tenuto conto degli anni di servizio prestati, il loro stipendio supererà la somma che attualmente percepiscono.

L'aumento però non potrà essere liquidato in pensione.

ART. 4. Le disposizioni riguardanti le categorie degli inservienti, e di cui all'art. 142, sono applicate immediatamente senza diritto agli arretrati.

ART. 5. Il presente Regolamento andrà in vigore il 1.º gennaio 1903.

Milano, Agosto 1902.

IL PRESIDENTE

Avv. AUGUSTO DONATI

I CONSIGLIERI

Ing. GIUSEPPE BANFI - CARLOTTA CLERICI

Ing. LUIGI DE ANDREIS - Avv. GIOVANNI MAJNO - Avv. PIETRO MANFREDI

Avv. FERDINANDO SALTERIO

IL SEGRETARIO

Dott. FELICE PELLEGRINO.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

INDICAZIONE DELL'IMPIEGO	Stipendio individuale		Numero di ciascuna categoria	Importo complessivo stipendi		Osservazioni
	Lire	C.		Lire	C.	
Rettore	4000	—	1	4000	—	Oltre l'alloggio.
Vice-Rettori	2800	—	2	5600	—	Idem
Economo	2800	—	1	2800	—	Idem
Maestro di disegno	1200	—	1	1200	—	
» aggiunto di disegno	1000	—	1	1000	—	
» assistente di disegno	700	—	1	700	—	
Assistenti di camerata	750	—	19	14250	—	Oltre l'alloggio, il vitto e l'uso dell'abito di servizio
Scrivano	900	—	1	900	—	
Medico-Chirurgo	1000	—	1	1000	—	
Chirurgo-dentista	250	—	1	250	—	
Maestro di musica	800	—	1	800	—	Oltre L. 200 per carta e copiatura della musica.
Maestri scuole complementari	500	—	4	2000	—	
Maestro fisica, chimica e meccanica	600	—	1	600	—	
Maestro di disegno di macchine	300	—	1	300	—	
Cuoco L. 2,10 al giorno	766	50	1	766	50	Oltre il vitto e l'uso del vestiario di servizio.
Sotto-cuochi L. 1,80	657	—	2	1314	—	Idem
Portinaio L. 2,50	912	50	1	912	50	Oltre l'alloggio, la divisa ed il combustibile.
Inservienti 1.ª categoria a L. 30 al mese	360	—	11	—	—	Oltre l'alloggio, il vitto e l'uso del vestiario di serv.
Inservienti 2.ª categoria a L. 35 al mese	420	—				
Inservienti 3.ª categoria a L. 45 al mese	540	—				
Infermiere a L. 2 al giorno	730	—	1	730	—	Idem
Infermiera a L. 1,75 al giorno	638	75	1	638	75	Oltre il vitto e l'uso del vestiario di servizio.
Guardarobiera L. 3 al giorno	1095	—	1	1095	—	Oltre il vitto, a colazione.
Vice-guardarob.ª L. 2 al giorno	730	—	1	730	—	Oltre la minestra.
Sarto di Guardaroba L. 2,75 al giorno	1003	75	2	2007	50	Idem
Cucitrici L. 1,75 al giorno	638	75	6	3832	50	Idem
Una cucitrice avventizia (per 4 mesi all'anno) L. 1,75 al giorno	—	—	1	—	—	

INDICE

CAPITOLO		Pag.
	I. Ammissione degli Orfani	3
»	II. Distribuzione ed istruzione degli Orfani	5
»	III. Guadagni - Assicurazioni	6
»	IV. Premii	7
»	V. Visite, vacanze, divertimenti	7
»	VI. Castighi	8
»	VII. Vitto e vestito	9
»	VIII. Dimissione degli Orfani	10
»	IX. Consiglio degli Orfanotrofi - Presidente	11
»	X. Consigliere Delegato	12
»	XI. Rettore	13
»	XII. Vice-Rettori	14
»	XIII. Commissione di Ispezione Artiera	16
»	XIV. Assistenti di Camerata	17
»	XV. Scrivano	19
»	XVI. Insegnanti	19
»	XVII. Servizio sanitario	20
»	XVIII. Economo	22
»	XIX. Guardaroba	24
»	XX. Inservienti	25
»	XXI Disposizioni generali sul personale	26
	Disposizioni transitorie	28
	Pianta organica del personale	29



